

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 104

Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo [2417](#) del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.